

STATUTO

ART. 1) È costituito, ai sensi del Dlgs n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, un Ente del Terzo Settore in forma di associazione di promozione sociale, denominato “**ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA SCHIVENOGLIA APS**”.

ART. 2) La sede dell’Associazione è in Via Papa Giovanni XXIII, n. 2 a Schivenoglia (MN); l’eventuale trasferimento nell’ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3) La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 4) L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; in caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, fatti salvi i limiti previsti dall’art.36 del Dlgs n.117/2017. L’associazione può propagandare le proprie iniziative in tutti i modi ammessi dalle norme di legge.

ART. 5) L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Gli scopi della stessa sono promuovere attività di interesse generale che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’Associazione intende perseguire i seguenti scopi: ampliare e approfondire le conoscenze culturali della gente comune nei campi artistico, letterario, scientifico, storico e di costume; informare e formare gli interessati nei campi dell’assistenza sanitaria, dei mestieri antichi, del fai da te, dell’utilizzo di mezzi informatici e digitali; aiutare economicamente le famiglie che vivono in condizioni disagiate, le popolazioni colpite da calamità; favorire l’aggregazione sociale dei bambini, dei ragazzi, degli adulti e degli anziani.

L’Associazione, intende perseguire le finalità sopra descritte mediante l’esercizio, in via prevalente, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), k) e u) dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 di seguito riportate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà affiliarsi o associarsi ad altre organizzazioni e/o associazioni nazionali, regionali, provinciali e/o comunali, con scopi e fini analoghi, impegnandosi sempre a rispettarne i regolamenti e gli statuti. Essa dovrà comunque mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

ART. 6) A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l'Associazione si prefigge di esercitare sono:

- la rappresentazione e la gestione di spettacoli teatrali;
- la gestione di attività culturali, di convegni e dibattiti utili all'accrescimento culturale dell'individuo;
- l'organizzazione di mostre, gite, fiere e di attività ricreative e ludiche;
- l'organizzazione e gestione di attività commerciali connesse e/o accessorie, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, attribuendo al Consiglio Direttivo il compito dell'individuazione delle stesse.

ART. 7) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente

statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da almeno un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente delle stesse; alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione. Entro 30 gg. il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 8) Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e minorenni, senza distinzione di razza, sesso, religione, gli enti privati senza scopo di lucro o economico e gli enti pubblici solo se funzionali allo scopo istitutivo, minoritari nella base associativa e privi di posizioni direttive.

Non si prevede nessuna limitazione alla partecipazione della vita associativa e viene garantito, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione o la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Gli associati sono iscritti in apposito elenco aggiornato e dettagliato, a cura di una persona preposta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere classificati in diverse categorie, a seconda dei meriti e dell'anzianità raggiunta all'interno dell'associazione; tale eventuale suddivisione non può comunque generare in nessun caso alcun tipo di disparità nei confronti dell'associazione, in particolare per quanto riguarda il diritto di voto.

Il socio minorenne vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano, su di lui, la responsabilità genitoriale.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo, che è sempre e comunque a tempo indeterminato, salvo la facoltà del diritto di recesso o salvo eventuali provvedimenti di esclusioni adottati dagli Organi Sociali ai

sensi di quanto disposto dal presente statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.

ART. 9) I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali (ad es. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, concordando l'orario con il Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 10) Gli associati sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intendono intrasmissibili; non sono rivalutabili e non potranno in alcun caso essere rimborsati.

ART. 11) La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte. Nel caso in cui l'associato intenda recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, con termine di preavviso pari ad almeno tre mesi.

ART. 12) L'esclusione degli associati sarà deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;

d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per

iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART. 13) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo posta elettronica. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 14) Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati, in ossequio alle disposizioni dell'art.13 del Dlgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione degli associati unitamente alle delibere assembleari.

ART. 16) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il revisore legale dei conti (facoltativo);
- e) l'organo di controllo (facoltativo).

ART. 17) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve

contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 18) L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- d) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART. 19) In prima convocazione l'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea

ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni singolo associato può rappresentare altri associati, fino al limite massimo di uno, purché munito di regolare delega scritta.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie, salvo sotto quanto prescritto in caso di scioglimento, sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati; le delibere delle assemblee straordinarie aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione, sono valide con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra le persone associate o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Fermo restando la libertà decisionale, che è insita nella qualifica di socio, di presentare la propria candidatura prima di ogni tornata elettorale in base alle procedure stabilite dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno, applicate dal Consiglio Direttivo e attuate dalla Commissione Elettorale, è facoltà del Consiglio Direttivo, con delibera consigliare antecedente la data dell'Assemblea Elettorale,

prevedere la rotazione delle cariche per coloro che hanno mantenuto per tre anni consecutivi la stessa carica.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito; saranno rimborsate solamente le spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere, laddove i consiglieri siano stati eletti in un numero maggiore di tre.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telex, fax, mail o anche verbalmente non meno di 7 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In tal caso la carica di Vice Presidente sarà assunta dal Segretario o dal Tesoriere.

Ogni consigliere, compreso il Presidente, può rappresentare un singolo voto. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinominato.

ART. 21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre e aggiornare gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 22) Il Presidente viene nominato dagli nuovi eletti durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, che segue le votazioni a cadenza triennale. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso eletto durante la prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 23) Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

ART. 25) In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per volontà degli associati, per conseguimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, per il venir meno di tutti gli associati, per provvedimento della pubblica autorità.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, deve essere devoluto, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, previo parere positivo dell'autorità competente e salva destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Le modalità di convocazione dell'assemblea e la maggioranza necessaria per le delibere inerenti lo scioglimento dell'associazione sono disciplinate dall'art. 19 del presente statuto.

ART. 26) Nei casi disciplinati dall'art. 30 e dall'art.31 del Dlgs n.117/2017 vengono nominati rispettivamente l'organo di controllo e un revisore legale dei conti o, in alternativa, una società di revisione legale.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso il numero dei componenti è pari a tre che provvedono, al loro interno, a nominare un presidente.

È l'assemblea a nominare entrambi gli organi, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sulle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Può in qualsiasi momento procedere con atti di ispezione e di controllo, anche con l'ausilio degli amministratori.

Il soggetto preposto alla revisione legale dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione e la puntuale e regolare tenuta dei libri sociali. Partecipa inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ART. 27) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), del C.C. e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Il Segretario
